



COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

STATUTO SPECIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Testi e materiali di approfondimento

III edizione

RISORSE PER PARTECIPARE

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

STATUTO SPECIALE
DELLA REGIONE
AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Costituzione della Repubblica Italiana
Statuto Speciale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia
Testi e materiale di approfondimento
3ª edizione

Pubblicazione a cura della Segreteria generale
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
P.O. Comunicazione istituzionale

Distribuzione:
tel. 040.3773389 - 3168 - 3275
fax 040.3773196
e-mail: comunicazione.consiglio@regione.fvg.it

Impaginazione grafica:
Litostil, Fagagna UD

Il testo della Costituzione italiana e dello Statuto speciale di
autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è tratto
dall'opera "Leggi d'Italia" di Wolters Kluwer Italia S.r.l.



Immagini: Archivio storico Camera dei deputati,
Archivio fotografico storico-istituzionale
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Stampa: Litostil, Fagagna UD

Finito di stampare: aprile 2014

Tiratura: 29.500 copie

La pubblicazione è disponibile in formato pdf
sul sito web del Consiglio regionale
www.consiglio.regione.fvg.it > Pubblicazioni



Consiglio regionale
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste
tel. 040.3771111
fax 040.3773190
www.consiglio.regione.fvg.it

Pubblicazione gratuita fuori commercio

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2014
Tutti i diritti riservati

Sommario

Presentazione del Presidente del Consiglio regionale	5
 Sezione 1 - La Costituzione italiana	
Nota introduttiva	8
Costituzione della Repubblica italiana	10
 Sezione 2 - Lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	
Nota introduttiva	43
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	44
 Sezione 3 - Per approfondire	
Il Consiglio regionale è	60
Cronologia politico-istituzionale essenziale	61
Bibliografia tematica	75
Sitografia	80



Seguendo una positiva tradizione, il Consiglio regionale pubblica in questo volume la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto di Autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia, con l'intento di promuovere, in particolare tra i giovani, la conoscenza dei diritti e dei valori contenuti nelle due Carte fondative oltre che l'approfondimento delle disposizioni che regolano la vita istituzionale, economica e sociale in Italia e nella nostra Regione.

La Carta Costituzionale, promulgata nel 1948, e lo Statuto di Autonomia del Friuli Venezia Giulia, entrato in vigore cinquant'anni fa, sono ancora vivi ed attuali, anche se alcune parti, per l'evoluzione positiva del sistema Paese e in forza del ventennale dibattito politico sulle riforme istituzionali, necessitano di un'attenta e ponderata rivisitazione.

L'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia con questa pubblicazione si prefigge di stimolare la partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti al dibattito istituzionale che trova proprio nel Consiglio il momento più qualificante del confronto tra le forze politiche e sociali.

Va sottolineato peraltro, che soltanto attraverso percorsi e decisioni condivise si potranno raggiungere traguardi di crescita e di sviluppo economico che in questa legislatura saranno all'attenzione dei Gruppi consiliari, impegnati ad individuare nuove prospettive di crescita che contrastino la recessione che tocca da vicino le giovani generazioni, colpite dai riflessi negativi che la crisi ha sull'occupazione.

Accanto ai testi della Costituzione e dello Statuto di Autonomia è stata inserita una cronologia dei principali avvenimenti storici e politico - istituzionali che hanno caratterizzato la vita italiana e del Friuli Venezia Giulia. Una esauriente collezione bibliografica relativa a tali eventi è conservata e consultabile presso la Biblioteca del Consiglio Regionale "Livio Paladin" che vuole essere un punto d'incontro soprattutto per studenti ed Amministratori.

Franco IACOP
Presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia

costituzione
DELLA REPUBBLICA
italiana

La Costituzione italiana

Nota introduttiva

La Costituzione italiana è stata approvata nel 1948 dall'Assemblea costituente eletta a suffragio universale.

Le sue norme costituiscono, dopo il disastro della II Guerra mondiale, i pilastri di una Repubblica democratica fondata sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sui diritti inviolabili dell'uomo e sull'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La Costituzione non è una legge come le altre perché è il fondamento di tutte le altre. Viene chiamata infatti anche "Carta fondamentale" perché contiene le norme più importanti dell'ordinamento della Repubblica.

Il fine principale di tali norme è quello di delineare e di limitare il potere dello Stato. Questo fine è stato perseguito in diversi modi.

La Costituzione, innanzitutto, sancisce principi e riconosce ad ognuno diritti che non possono essere negati o limitati neanche dalle leggi: infatti se queste li violassero potrebbero essere annullate dalla Corte costituzionale, organo imparziale chiamato a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento e dai Consigli regionali. Queste norme e principi costituzionali, assieme al controllo di costituzionalità delle leggi, hanno lo scopo di difendere il singolo cittadino dai possibili abusi che si verificano quando le leggi, adottate in modo formalmente corretto, in realtà comprimono i diritti fondamentali.

A ciò si deve aggiungere che la Costituzione individua regole molto rigide per la sua modifica. Nessuna legge di revisione costituzionale può infatti sopprimere o limitare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell'uomo né il nucleo essenziale dei principi supremi dell'ordinamento come l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.

Per rendere concretamente efficace il meccanismo delle garanzie, la Costituzione ha scelto, come le altre Costituzioni moderne, di dividere il potere dello Stato in tre distinti poteri che operano in ambiti diversi e dunque si limitano a vicenda. Essi sono il potere legislativo, il potere di governo e il potere giudiziario.

Esercitando il "potere legislativo", i rappresentanti eletti dal popolo adottano le leggi che contengono le regole generali per la vita sociale e per soddisfare i bisogni di tutti. Le leggi devono essere rispettate sia dalle singole persone, sia dai soggetti pubblici. La Costituzione garantisce che tutti i cittadini possano partecipare in piena libertà alla vita politica per eleggere i loro rappresentanti o per essere eletti.

Attraverso il “potere di governo” i rappresentanti eletti che formano una maggioranza, amministrano il denaro pubblico (cioè versato dai cittadini con i tributi) per raggiungere i fini individuati dalle leggi. Per attuare le leggi, il Governo fissa degli obiettivi la cui realizzazione è affidata alla pubblica amministrazione la quale è composta dall'insieme dei dipendenti pubblici. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le leggi approvate dal Parlamento e le regole adottate dal Governo in modo imparziale, cioè senza favorire singole persone.

Per mezzo del “potere giudiziario” i magistrati, applicando le leggi, risolvono i conflitti tra i cittadini o fra questi e la pubblica amministrazione e puniscono coloro che violano le norme penali. I magistrati sono scelti in base alle loro capacità professionali con un concorso pubblico per garantirne l'indipendenza dagli altri due poteri.

Ognuno di questi poteri deve essere esercitato rispettando i principi stabiliti dalla Costituzione per evitare che uno di essi si espanda in modo anomalo mettendo in pericolo i diritti e la libertà delle persone, come accadeva, e ancora oggi accade, nei sistemi in cui il potere è accentrato nelle mani di pochi soggetti o addirittura di uno solo.

La nostra Carta fondamentale rafforza il sistema di garanzie anche riconoscendo autonomia alle Regioni, alle Province, ai Comuni e favorendo il decentramento del potere di amministrare. Inoltre attribuisce alle Regioni il potere di approvare delle leggi nelle materie di loro competenza. Ciò significa che a questi soggetti è riconosciuto il potere di spendere il denaro pubblico per soddisfare i bisogni dei cittadini dei rispettivi territori.

Nel 2001, la Costituzione è stata modificata aumentando questa autonomia attraverso l'introduzione del principio di sussidiarietà. Le funzioni amministrative devono, infatti, essere esercitate preferibilmente dal livello territoriale di governo più vicino ai cittadini (il Comune) e solo se ciò non è possibile, dai livelli di governo più elevati (Province, Regioni o Stato).

Tale scelta ha lo scopo di stimolare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e un migliore controllo del potere pubblico da parte degli elettori.

Un'altra importante riforma è stata approvata nel 2012, anche per adempiere ad obblighi derivanti da trattati internazionali, con l'introduzione di norme più severe per garantire il pareggio del bilancio dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni e la sostenibilità del debito pubblico.

Costituzione della Repubblica italiana¹

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale² e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso³, di razza, di lingua⁴, di religione⁵, di opinioni politiche⁶, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento⁷.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche⁸.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi⁹. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge¹⁰.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge

¹ La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

² Vedi XIV disp. trans. fin.

³ Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

⁴ Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

⁵ Vedi artt. 8, 19 e 20.

⁶ Vedi art. 22.

⁷ Vedi artt. 114 e segg. e IX disp. trans. fin.

⁸ Vedi art. 3, comma primo e X disp. trans. fin. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 15 dicembre 1999, n. 482.

⁹ Vedi L. 27 maggio 1929, n. 810, sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

¹⁰ Vedi artt. 3, primo comma; 19; 20.

sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica¹¹.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici¹².

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

¹¹ Vedi artt. 33 e 34.

¹² Vedi, anche, l'art. 26, ultimo comma. La L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria¹³ e nei soli casi e modi previsti dalla legge¹⁴.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà¹⁵.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale¹⁶.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di

¹³ Vedi art. 111, comma primo e secondo.

¹⁴ Vedi art. 25, comma terzo.

¹⁵ Vedi art. 27, comma terzo.

¹⁶ Vedi artt. 13 e 111, comma primo.

ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria¹⁷ con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche¹⁸.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge¹⁹.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale²⁰.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare²¹.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in

privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume²².

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività²³.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria²⁴ nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

¹⁷ Vedi art. 111, comma primo.

¹⁸ Vedi art. 120, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma secondo.

¹⁹ Vedi art. 35, comma quarto.

²⁰ Vedi artt. 19, 20, 39 e 49.

²¹ Vedi artt. 8, 18 e 20.

²² Vedi artt. 8, 18 e 20.

²³ Vedi artt. 8, 18 e 19.

²⁴ Vedi art. 111, comma primo.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi²⁵.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge²⁶.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge²⁷.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici²⁸.

²⁵ Vedi art. 113.

²⁶ Vedi art. 102.

²⁷ Vedi art. 13, comma secondo.

²⁸ Vedi, anche, l'art. 10, comma quarto. La L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato²⁹.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]³⁰.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici³¹.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a

²⁹ Vedi art. 13, comma quarto.

³⁰ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L. Cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (Gazz. Uff. 10 ottobre 2007, n. 236). Le disposizioni relative alla pena di morte avevano perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

³¹ Vedi art. 97, comma secondo.

che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo³².

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi

³² Vedi art. 37.

e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso³³.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

³³ Vedi art. 9, comma primo.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione³⁴.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera³⁵.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a

³⁴ Vedi art. 31.

³⁵ Vedi art. 18.

base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali³⁶.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti³⁷.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a co-

³⁶ Vedi art. 43.

³⁷ Vedi artt. 44 e 47, comma secondo.

munità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale³⁸.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà³⁹.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà

³⁸ Vedi art. 41, comma terzo.

³⁹ Vedi art. 42, commi secondo e terzo.

dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età⁴⁰.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge⁴¹.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge⁴².

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale⁴³.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità⁴⁴.

⁴⁰ Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁴¹ Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁴² Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

⁴³ Vedi artt. 18; 98, comma terzo e XII disp. trans. fin., comma primo.

⁴⁴ Vedi anche artt. 27, 41, 92, 93 e 94 Reg. Senato ed artt. 31, comma nono, 49 e Capo XII Reg. Camera.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge⁴⁵. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁴⁶.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

⁴⁵ Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

⁴⁶ Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune⁴⁷ dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero⁴⁸.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁴⁹.

⁴⁷ Vedi artt. 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo.

⁴⁸ Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

⁴⁹ Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero⁵⁰.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero⁵¹.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti⁵².

e poi così modificato dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

50 Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

51 Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

52 Articolo prima sostituito dall'art. 2 L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e poi così modificato prima dall'art. 2, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni⁵³.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra⁵⁴.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni⁵⁵.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti⁵⁶.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

53 Vedi art. 88.

54 Così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

55 Vedi art. 87, comma terzo.

56 Vedi, anche, artt. 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti⁵⁷.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra⁵⁸.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza⁵⁹.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati⁶⁰.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite⁶¹ possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono⁶².

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incom-

⁵⁷ Vedi art. 77, comma secondo. Vedi, anche, artt. 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera.

⁵⁸ Vedi, anche, art. 45, comma primo, Reg. Camera.

⁵⁹ Vedi artt. 3, 4, 5 e 6 Reg. Senato ed artt. 4, 5, 6 e 7 Reg. Camera.

⁶⁰ Vedi art. 85 Reg. Senato ed artt. 10, comma secondo, e 15, comma quarto, Reg. Camera.

⁶¹ Vedi art. 55, comma secondo.

⁶² Per quanto disposto dal presente articolo vedi, anche, artt. 7, 25, 26, 26-bis, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 75, 91-quater ed il Capo X Reg. Senato ed artt. 8, 38, 40, 50, 51, 52, 60-63, 92 ed il Capo XI Reg. Camera.

patibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore⁶³.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità⁶⁴.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza⁶⁵.

⁶³ Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le incompatibilità la legge 13 febbraio 1953, n. 60.

⁶⁴ Vedi artt. 2-bis, 7 e 15 Reg. Senato; art. 8 e Capo V Reg. Camera ed il Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.

⁶⁵ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1993, n. 256). Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 20 giugno 2003, n. 140. Disposizioni urgenti per l'attuazione del presente articolo erano state approvate con il D.L. 15 novembre 1993, n. 455, il D.L. 14 gennaio 1994, n. 23, il D.L. 17 marzo 1994, n. 176, il D.L. 16 maggio 1994, n. 291, il D.L. 15 luglio 1994, n. 447, il D.L. 8 settembre 1994, n. 535, il D.L. 9 novembre 1994, n. 627, il D.L. 13 gennaio 1995, n. 7, il D.L. 13 marzo 1995, n. 69, il D.L. 12 maggio 1995, n. 165, il D.L. 7 luglio 1995, n. 276, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1995, n.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II**La formazione delle leggi****Art. 70**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo⁶⁶, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale⁶⁷.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge

162, il D.L. 7 settembre 1995, n. 374, il D.L. 8 novembre 1995, n. 466, il D.L. 8 gennaio 1996, n. 9, il D.L. 12 marzo 1996, n. 116, il D.L. 10 maggio 1996, n. 253, il D.L. 10 luglio 1996, n. 357, il D.L. 6 settembre 1996, n. 466 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 555, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250, tutti non convertiti in legge. Gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti-legge sono stati fatti salvi ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, L. 20 giugno 2003, n. 140.

⁶⁶ Vedi art. 87, comma quarto.

⁶⁷ Vedi artt. 99, comma terzo, e 121, comma secondo.

è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale⁶⁸ ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa⁶⁹, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi⁷⁰.

Per quanto disposto dal presente articolo, vedi, anche, artt. 18, 20, 21, 22, 23, 26, 26-bis, 33, 52, 53, 55 ed i Capi IX e X Reg. Senato ed artt. 27, 28, 31, 36, 38, 40, 41, 65, 66, 68, 69 ed i Capi VII, X, XI e XIV Reg. Camera.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione⁷¹.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza⁷², la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere⁷³ chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

⁶⁸ Vedi art. 138.

⁶⁹ Vedi artt. 76 e 79.

⁷⁰ Vedi art. 81.

⁷¹ Vedi artt. 74, 87, comma quinto, e 138, comma secondo.

⁷² Vedi art. 72, comma secondo.

⁷³ Vedi art. 87, comma secondo.

Art. 75

È indetto referendum popolare⁷⁴ per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge⁷⁵, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio⁷⁶, di amnistia e di indulto⁷⁷, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali⁷⁸.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato⁷⁹ al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere⁸⁰, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni⁸¹.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono

⁷⁴ Vedi art. 87, comma sesto

⁷⁵ Vedi artt. 76 e 77.

⁷⁶ Vedi art. 81.

⁷⁷ Vedi art. 79.

⁷⁸ Vedi art. 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi art. 2, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1.

⁷⁹ Vedi art. 72, comma quarto.

⁸⁰ Vedi art. 76.

⁸¹ Vedi art. 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche art. 35 Reg. Senato.

convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra⁸² e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale⁸³.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁸⁴.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali⁸⁵ che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi⁸⁶.

Art. 81

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo⁸⁷.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori

⁸² Vedi art. 87, comma nono.

⁸³ Così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1, (Gazz. Uff. 9 marzo 1992, n. 57).

⁸⁴ Così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1, (Gazz. Uff. 9 marzo 1992, n. 57).

⁸⁵ Vedi art. 87, comma ottavo.

⁸⁶ Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, e V disp. trans. fin.

⁸⁷ Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, 100, comma secondo.

complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte⁸⁸.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale⁸⁹⁻⁹⁰.

⁸⁸ Per quanto disposto dal presente articolo, vedi anche artt. 30 e 31 Reg. Senato e artt. 31, 32, 33, 40 e 86 Reg. Camera.

⁸⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 24 dicembre 2012, n. 243.

⁹⁰ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Vedi, anche, l'art. 5 dello stesso provvedimento. Vedi, inoltre, l'art. 165, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 66, Reg. Camera 18 febbraio 1971.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria⁹¹.

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri⁹².

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione⁹³ eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze⁹⁴. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

⁹¹ Vedi, anche, Capo XV Reg. Senato e Capo XV Reg. Camera.

⁹² Vedi artt. 55, comma secondo, e 85.

⁹³ Vedi art. 85, comma secondo.

⁹⁴ Vedi Il disp. trans. fin.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati⁹⁵ convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali⁹⁶, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove⁹⁷. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati⁹⁸ indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione⁹⁹.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere¹⁰⁰.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione¹⁰¹.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo¹⁰².

Promulga le leggi¹⁰³ ed emana i decreti aventi valore di legge¹⁰⁴ e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione¹⁰⁵.

⁹⁵ Vedi art. 63, comma secondo.

⁹⁶ Vedi art. 83, comma secondo.

⁹⁷ Vedi art. 61, comma primo.

⁹⁸ Vedi art. 63, comma secondo.

⁹⁹ Vedi art. 85, comma terzo.

¹⁰⁰ Vedi anche art. 74, comma primo.

¹⁰¹ Vedi art. 61, comma primo.

¹⁰² Vedi art. 71, comma primo.

¹⁰³ Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

¹⁰⁴ Vedi artt. 76 e 77.

¹⁰⁵ Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere¹⁰⁶.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere¹⁰⁷.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura¹⁰⁸.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica¹⁰⁹.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹¹⁰.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo¹¹¹ e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento

¹⁰⁶ Vedi art. 80.

¹⁰⁷ Vedi art. 78.

¹⁰⁸ Vedi art. 104, comma secondo.

¹⁰⁹ Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

¹¹⁰ Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1 (Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262).

¹¹¹ Vedi artt. 76 e 77.

in seduta comune¹¹², a maggioranza assoluta dei suoi membri¹¹³.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune¹¹⁴.

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

¹¹² Vedi art. 55, comma secondo.

¹¹³ Vedi artt. 134 e 135, comma sesto. Vedi, anche, artt. 12, 13 e 15, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa.

¹¹⁴ Vedi art. 55, comma secondo.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione¹¹⁵.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri¹¹⁶.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri¹¹⁷.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale¹¹⁸⁻¹¹⁹.

Sezione II La Pubblica Amministrazione

Art. 97

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni

¹¹⁵ Per quanto disposto dal presente articolo vedi anche artt. 34, 68 e 114 Reg. Senato ed artt. 45, 131 e, in genere, 124-131 Reg. Camera.

¹¹⁶ Vedi art. 89.

¹¹⁷ Vedi art. 97, comma primo.

¹¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

¹¹⁹ Vedi artt. 134 e 135, comma sesto. Vedi anche art. 12, 13 e 14 L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa.

di legge¹²⁰, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari¹²¹.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge¹²².

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico¹²³.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge¹²⁴, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari¹²⁵.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge¹²⁶.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti

120 Vedi art. 95, comma terzo

121 Vedi art. 28.

122 Vedi art. 51, comma primo.

123 Comma così premesso dal comma 1 dell'art. 2, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

124 Vedi art. 95, comma terzo.

125 Vedi art. 28.

126 Vedi art. 51, comma primo.

di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero¹²⁷.

Sezione III

Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro¹²⁸ è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa¹²⁹ e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione¹³⁰.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato¹³¹. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito¹³².

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

127 Vedi art. 49.

128 Tale organo è stato costituito con L. 5 gennaio 1957, n. 33.

129 Vedi art. 71, comma primo.

130 Vedi art. 103, comma primo.

131 Vedi anche art. 103, comma secondo.

132 Vedi art. 81, comma primo. Vedi anche artt. 27 e 95 Reg. Senato ed artt. 31 e 43 Reg. Camera. Vedi anche L. 21 marzo 1958, n. 259.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario¹³³.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali¹³⁴. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura¹³⁵.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato¹³⁶ e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi¹³⁷.

La Corte dei conti¹³⁸ ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge¹³⁹.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari

commessi da appartenenti alle Forze armate¹⁴⁰.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura¹⁴¹ è presieduto dal Presidente della Repubblica¹⁴².

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune¹⁴³ tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati¹⁴⁴.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario¹⁴⁵ può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari

¹³³ Vedi artt. 106, 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

¹³⁴ Vedi art. 25, comma primo.

¹³⁵ Vedi VI disp. trans. fin.

¹³⁶ Vedi anche art. 100, comma primo.

¹³⁷ Vedi art. 24, comma primo; 111, comma terzo; 113; 125, comma secondo.

¹³⁸ Vedi anche art. 100, comma secondo.

¹³⁹ Vedi anche art. 111, comma terzo.

¹⁴⁰ Vedi l'art. 111, comma secondo e VI disp. trans. fin., comma secondo.

¹⁴¹ Vedi gli artt. 105, 106, comma terzo, 107, comma primo.

¹⁴² Vedi l'art. 87, comma decimo.

¹⁴³ Vedi l'art. 55, secondo comma.

¹⁴⁴ Vedi gli artt. 106 e 107.

¹⁴⁵ Vedi l'art. 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori¹⁴⁶.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario¹⁴⁷ e su ogni magistratura sono stabilite con legge¹⁴⁸.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali¹⁴⁹, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia¹⁵⁰.

Art. 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria¹⁵¹.

146 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 5 agosto 1998, n. 303.

147 Vedi VII disp. trans. fin., comma primo.

148 Vedi, anche, L. 24 maggio 1951, n. 392, relativa alla «Distinzione dei magistrati secondo le funzioni».

149 Vedi l'art. 100, comma terzo.

150 Vedi l'art. 102, commi secondo e terzo.

151 Vedi, anche, art. 220 c.p.p.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia¹⁵².

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge¹⁵³.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata¹⁵⁴.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo¹⁵⁵.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore¹⁵⁶.

152 Vedi, anche, art. 107, comma secondo.

153 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

154 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

155 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

156 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita¹⁵⁷.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati¹⁵⁸.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale¹⁵⁹, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge¹⁶⁰. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra¹⁶¹.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione¹⁶².

Art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa¹⁶³.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

157 Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

158 Vedi gli artt. 13, comma secondo; 14, comma secondo; 15, comma secondo; 21, comma terzo.

159 Vedi l'art. 13.

160 Vedi l'art. 137, comma terzo.

161 Vedi l'art. 103, comma terzo e VI disp. trans. fin., comma secondo.

162 Vedi l'art. 131, commi primo e secondo. Vedi anche il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2.

163 Vedi gli artt. 24, comma primo; 103, commi primo e secondo; 125, comma secondo

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni¹⁶⁴ e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione¹⁶⁵.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento¹⁶⁶⁻¹⁶⁷.

Art. 115

[Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione]¹⁶⁸.

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia¹⁶⁹, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale¹⁷⁰.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente

164 Vedi gli artt. 131 e 132.

165 Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

166 Vedi, anche, l'art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

167 Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

168 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

169 La denominazione "Friuli Venezia Giulia" è stata così modificata dall'art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

170 Vedi art. 138. Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia»

all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata¹⁷¹⁻¹⁷².

Art. 117

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l) norme generali sull'istruzione;

m) previdenza sociale;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la

¹⁷¹ Vedi, anche, l'art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

¹⁷² Articolo così sostituito dall'art. 2, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato¹⁷³.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle

¹⁷³ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie¹⁷⁴;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l) norme generali sull'istruzione;
- m) previdenza sociale;

¹⁷⁴ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

- n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato¹⁷⁵.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e

¹⁷⁵ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato¹⁷⁶.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

¹⁷⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà¹⁷⁷.

Art. 119

(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

¹⁷⁷ Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti¹⁷⁸.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea¹⁷⁹.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua

¹⁷⁸ Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

¹⁷⁹ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti¹⁸⁰⁻¹⁸¹.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni¹⁸², né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione¹⁸³.

180 Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

181 Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

182 Vedi art. 16, comma primo.

183 Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione¹⁸⁴ e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione¹⁸⁵ e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere¹⁸⁶.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione¹⁸⁷, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica¹⁸⁸.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità¹⁸⁹ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi¹⁹⁰.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

184 Vedi art. 117.

185 Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

186 Comma così modificato dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

187 Vedi art. 118, comma secondo.

188 Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

189 Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

190 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta¹⁹¹.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione¹⁹².

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi¹⁹³.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali¹⁹⁴.

Art. 124

[Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni

191 Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

192 Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

193 Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

194 Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione]¹⁹⁵.

Art. 125

[Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale]¹⁹⁶.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica¹⁹⁷.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello

195 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

196 Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

197 Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell'art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio¹⁹⁸.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale¹⁹⁹ dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge²⁰⁰.

Art. 128

[Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni]²⁰¹.

Art. 129

[Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento]²⁰².

Art. 130

[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

¹⁹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

¹⁹⁹ Vedi artt. 134 e 136.

²⁰⁰ Articolo così sostituito dall'art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

²⁰¹ Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁰² Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione]²⁰³.

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
 Valle d'Aosta²⁰⁴;
 Lombardia;
 Trentino-Alto Adige²⁰⁵;
 Veneto;
 Friuli Venezia Giulia²⁰⁶;
 Liguria;
 Emilia-Romagna;
 Toscana;
 Umbria;
 Marche;
 Lazio;
 Abruzzi;
 Molise²⁰⁷;
 Campania;
 Puglia;
 Basilicata;
 Calabria;
 Sicilia²⁰⁸;
 Sardegna²⁰⁹.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o

²⁰³ Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

²⁰⁴ Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

²⁰⁵ Vedi art. 116.

²⁰⁶ Vedi art. 116 e X disp. trans. fin.

²⁰⁷ Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall'art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. trans. fin.

²⁰⁸ Vedi art. 116.

²⁰⁹ Vedi art. 116.

la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse²¹⁰.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra²¹¹.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge²¹², dello Stato e delle Regioni²¹³;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su

quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione²¹⁴⁻²¹⁵.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune²¹⁶ e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge²¹⁷.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni

²¹⁰ Vedi anche XI disp. trans. fin.

²¹¹ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

²¹² Vedi artt. 76 e 77.

²¹³ Vedi art. 127.

²¹⁴ Vedi artt. 90 e 96.

²¹⁵ Alinea così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

²¹⁶ Vedi art. 55, comma secondo. Vedi anche il Reg. parlamentare per i procedimenti d'accusa.

²¹⁷ Vedi anche art. 84, comma secondo.

mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari²¹⁸.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione

Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali²¹⁹ sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione²²⁰.

²¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

²¹⁹ Vedi artt. 116; 132, comma primo; 137, comma primo, XI disp. trans. fin.

²²⁰ Vedi art. 72, comma quarto. Vedi anche artt. 91, 91-bis, 91-ter e 91-quater Reg. Senato ed il Capo XI bis Reg. Camera.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare²²¹ quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera²²² o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata²²³ se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti²²⁴.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblée legislative;

²²¹ Vedi art. 87, comma sesto.

²²² Vedi art. 91-quinquies Reg. Senato.

²²³ Vedi artt. 73, comma primo; 87, comma quinto.

²²⁴ Vedi art. 91-quater Reg. Senato ed art. 107-quater Reg. Camera.

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione²²⁵.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 116,

²²⁵ Comma abrogato dell'art. 7, L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2.

si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6²²⁶.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione²²⁷ si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista²²⁸.

In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista²²⁹.

XIII

[I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive]²³⁰.

[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il

soggiorno nel territorio nazionale]²³¹.

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge²³².

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,

226 Vedi ora L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

227 L'art. unico L.Cost. 18 marzo 1958, n. 1 ha così disposto: «Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

228 Vedi fra i provvedimenti, la L. 20 giugno 1952, n. 645 recante norme per l'attuazione della XI disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

229 A seguito di tale norma fu emanata la L. 23 dicembre 1947, n. 1453 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1947, n. 301) che recava norme per la limitazione temporanea (per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa) del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

230 Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252).

231 Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252).

232 Vedi, anche, il D.L. 19 novembre 2004, n. 277.

l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

STATUTO SPECIALE
DELLA REGIONE
AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Trieste, Piazza Oberdan, il palazzo del Consiglio regionale.

Lo Statuto di autonomia

Nota introduttiva

L'art. 116 della Costituzione colloca la Regione Friuli Venezia Giulia, a fianco della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra le regioni che godono di una autonomia speciale in base ai principi contenuti nei rispettivi Statuti, adottati con leggi costituzionali. Pertanto il livello di autonomia garantito dagli statuti speciali non può essere modificato che da un'altra legge costituzionale. Queste autonomie speciali sono state confermate dalle modifiche del titolo V, parte seconda, della Costituzione, approvate nel 2001.

Lo Statuto del Friuli Venezia Giulia è stato adottato con la legge costituzionale n. 1 del 1963.

Lo Statuto in vigore stabilisce che gli organi fondamentali della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione e ne regola il funzionamento; contiene, inoltre, l'elenco delle materie sulle quali la Regione può emanare leggi regionali, nonché le regole per approvarle; stabilisce anche i principi diretti a disciplinare l'attività della Regione e i suoi rapporti con lo Stato. Descrive, infine, il quadro delle risorse finanziarie e patrimoniali (in gran parte costituite da quote dei tributi statali riscossi in regione, come l'IRPEF e l'IVA) sulle quali la Regione può contare per svolgere i suoi compiti. Periodicamente tali quote sono riviste, con legge statale ordinaria, per adeguarle alle nuove funzioni attribuite alla Regione e trasferite dallo Stato, con norme di attuazione statutaria, emanate con decreti legislativi del Governo nazionale, sentita una Commissione paritetica Stato-Regione.

Il Consiglio regionale è l'organo composto dai Consiglieri regionali che sono eletti, ogni cinque anni, dai cittadini residenti nella regione. Al fine di contenere i costi di funzionamento del Consiglio, nel 2013 è stata approvata una modifica dello Statuto che ha ridotto il numero dei consiglieri: a partire dalla XI legislatura (e quindi dal 2013), anziché un consigliere ogni 20 mila abitanti, il Consiglio è composto da un consigliere ogni 25 mila abitanti. Attualmente i consiglieri regionali sono 49.

Il Consiglio rappresenta la comunità regionale, approva le leggi regionali, indirizza e controlla l'attività della Giunta.

Presidente e Assessori compongono la Giunta regionale e formano il Governo regionale che svolge i compiti amministrativi spettanti alla Regione, attuando in particolare le leggi regionali approvate dal Consiglio e gestendo le risorse finanziarie stanziare dal Consiglio con le leggi di bilancio e necessarie a soddisfare i bisogni della comunità regionale in settori quali la sanità, l'assistenza sociale, il trasporto pubblico locale, la viabilità, il governo del territorio, lo sviluppo economico, il funzionamento degli enti locali.

Il Presidente rappresenta l'Ente Regione nei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni.

La legge costituzionale 2 del 2001 ha modificato in modo significativo lo Statuto del Friuli Venezia Giulia affidando all'autonomia regionale la disciplina della forma di governo e del sistema elettorale regionale. A tale fine ha introdotto la legge statutaria (art. 12 dello Statuto) la quale è approvata con un procedimento speciale rinforzato, che prevede l'approvazione a maggioranza assoluta da parte del Consiglio e anche la possibilità di ricorrere ad un referendum popolare per approvare in via definitiva la legge. In base alla legge statutaria in vigore, il Presidente della Regione è ora eletto direttamente dai cittadini residenti in regione, assieme al Consiglio, e una volta eletto nomina gli Assessori regionali.

La modifica del titolo V, parte seconda, della Costituzione, avvenuta ad opera della legge costituzionale 3 del 2001, ha cambiato sensibilmente la disciplina relativa alle regioni. Al Friuli Venezia Giulia sono state estese le maggiori autonomie acquisite dalle regioni ordinarie, in attesa che queste, ed eventualmente altre regole, vengano inserite in modifiche espresse dello Statuto o addirittura in un nuovo Statuto.

Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia¹⁻²

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1

Il Friuli Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico³.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO I POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo I Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali

- 1 Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29. La denominazione "Friuli Venezia Giulia" è stata così modificata dall'art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
- 2 Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.
- 3 La L. 1° marzo 1968, n. 171, ha istituito la provincia di Pordenone, con sigla di identificazione «PN», ai sensi di quanto disposto dal D.M. 24 aprile 1968 (Gazz. Uff. 17 giugno 1968, n. 153).

dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie⁴:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 2) 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni⁵;
- 3) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 4) caccia e pesca;
- 5) usi civici;
- 6) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 7) industria e commercio;
- 8) artigianato;
- 9) mercati e fiere;
- 10) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale⁶;
- 11) turismo e industria alberghiera;
- 12) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 13) urbanistica;
- 14) acque minerali e termali;
- 15) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- 4 Alinea così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
- 5 L'art. 5, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226), ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4 e ha abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.
- 6 Per il trasferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia di funzioni in materia di viabilità e trasporti vedi il D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo];
- 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni]⁷;
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione⁸;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;

⁷ Numero abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁸ L'art. 5, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226), ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4 e ha abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

⁹ Vedi il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871.

- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
- 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Art. 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

TITOLO II POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo II Potestà amministrativa

Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'iscrizione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato¹⁰.

Art. 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

¹⁰ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Capo I Organi della Regione

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione¹¹.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso¹².

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità

¹¹ Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

¹² Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione¹³.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi¹⁴.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale¹⁵.

Capo II _____ Il Consiglio regionale

Art. 13

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali¹⁶.

Art. 14

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni¹⁷.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

¹⁶ Articolo così sostituito prima dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e poi dall'art. 1, comma 1, L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 1, con i limiti temporali di applicabilità previsti dall'art. 2, comma 1, della medesima L.Cost. n. 1/2013.

¹⁷ Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989,

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma¹⁸.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione¹⁹.

n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale». - «Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali. - Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale»

¹⁸ Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale». - «Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali. - Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

¹⁹ Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica²⁰.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari²¹.

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che

disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale». - «Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali. - Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

²⁰ Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale». - «Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali. - Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

²¹ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo²².

[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato]²³.

Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

²² Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

²³ Comma abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento²⁴.

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale²⁵.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione

²⁴ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale²⁶.

Art. 23

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri²⁷.

Capo III**Funzioni del Consiglio regionale****Art. 24**

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

²⁷ Articolo così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica²⁸.

Capo IV _____ La formazione delle leggi regionali

Art. 27

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale è

²⁸ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione»²⁹.

Art. 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La Legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

²⁹ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 33

[La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'art. 5 del presente Statuto]³⁰.

Capo V

Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale³¹

Art. 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale³².

Art. 35

[Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³¹ Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³² Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi]³³.

Art. 36

[La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi]³⁴.

Art. 37

[La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'art. 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione]³⁵.

Art. 38

[Le dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta]³⁶.

Art. 39

[Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale]³⁷.

³³ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³⁴ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³⁵ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³⁶ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³⁷ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 40

L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica³⁸.

Art. 41

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica³⁹.

Capo VI

Funzioni del Presidente della Regione⁴⁰

Art. 42

Il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale⁴¹.

Art. 43

[Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze]⁴².

³⁸ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

³⁹ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁴⁰ Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁴¹ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁴² Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 44

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione⁴³.

Art. 45

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'art. 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'art. 10 non sono definitivi⁴⁴.

Capo VII

Funzioni della Giunta regionale

Art. 46

[Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi]⁴⁵.

⁴³ Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁴⁴ Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁴⁵ Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV

FINANZE. DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49

Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sotto indicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa⁴⁶.

- 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche⁴⁷;
- 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche⁴⁸;
- 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art.

⁴⁶ Alinea così sostituito dal comma 946 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai sensi di quanto disposto dal comma 948 dello stesso articolo 1.

⁴⁷ Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

⁴⁸ Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53⁴⁹;

4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni⁵⁰;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

8) 7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione⁵¹;

La devoluzione alla regione Friuli Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti⁵².

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali⁵³.

⁴⁹ Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

⁵⁰ Numero così modificato prima dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662, poi dal comma 10 dell'art. 30, L. 27 dicembre 2002, n. 289 ed infine dal comma 947 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai sensi di quanto disposto dal comma 948 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

⁵¹ Numero aggiunto dal comma 187 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, i commi 188 e 189 dello stesso articolo 1.

⁵² Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 6 agosto 1984, n. 457. Vedi, anche, il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137.

⁵³ La L. 31 maggio 1975, n. 196 (Gazz. Uff. 14 giugno 1975, n. 155) ha assegnato alla Regione un contributo speciale di lire 50 miliardi.

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato⁵⁴.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio⁵⁵.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

- a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
- b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione⁵⁶.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

⁵⁴ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 157 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

⁵⁵ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 157 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

⁵⁶ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 157 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53

La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio⁵⁷.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla⁵⁸.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute⁵⁹.

La Regione, previa intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi. Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali⁶⁰.

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei

⁵⁷ Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

⁵⁸ Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

⁵⁹ Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

⁶⁰ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 157 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- 1) le foreste;
- 2) le miniere e le acque minerali e termali;
- 3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli artt. 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione⁶¹.

TITOLO V CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

⁶¹ Tali norme di attuazione sono state dettate con D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1968, n. 40), modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 1998, n. 31 (Gazz. Uff. 2 marzo 1998, n. 50), il quale reca l'elenco dei beni immobili trasferiti alla Regione.

TITOLO VI ENTI LOCALI

Art. 59

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 60

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII RAPPORTI TRA STATO E REGIONE

Art. 61

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

- 1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
- 2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo

Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale⁶².

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi⁶³.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale⁶⁴.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 64

Nelle materie attribuite alla competenza della

Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11.

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

⁶² Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁶³ Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁶⁴ Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'art. 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale⁶⁵ con i criteri stabiliti nell'art. 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'art. 49.

Art. 70

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514⁶⁶, e successive proroghe, per la gestione dei fondi

⁶⁵ Vedi L. 3 febbraio 1964, n. 3.

⁶⁶ Recante attribuzioni del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio.

di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600⁶⁷, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63⁶⁸.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

⁶⁷ Recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

⁶⁸ L'articolo unico, L. 24 giugno 1966, n. 512 (Gazz. Uff. 13 luglio 1966, n. 171) ha così disposto:

«Articolo unico. Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato - previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 70 della legge medesima - per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso. Il Commissario del Governo nella regione Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma». Successivamente, l'art. 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1114 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1971, n. 328) ha così disposto:

«Art. 1. Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci. Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario del Governo nella regione Friuli Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale. Per l'utilizzazione delle somme stanziaste sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella L. 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo». Vedi la L. 18 luglio 1980, n. 373 e l'art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26.

PER APPROFONDIRE

Il Consiglio regionale è ...

Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale. Esso esercita la funzione legislativa che è attribuita alla Regione dalla Costituzione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

Esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Approva con legge il bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo della Regione. Può fare proposte di legge al Parlamento. A garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale e organizzativa.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori. Programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Attualmente il Consiglio regionale è formato da 49 Consiglieri regionali, che rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consigliere ha diritto di iniziativa delle leggi regionali e delle altre deliberazioni del Consiglio e ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente i progetti di legge ed espletano ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza consiliare; esercitano funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, nonché sull'attività amministrativa della Regione e degli enti e aziende dipendenti. Svolgono inoltre attività consultive, conoscitive e di studio, attivando direttamente contatti con le istituzioni e le realtà sociali ed economiche del territorio.

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste

Tel. 040.377.1111 - fax 040.377.3190

consiglio@certregione.fvg.it

www.consiglio.regione.fvg.it

Richiedi gli aggiornamenti periodici sull'attività consiliare via e-mail.

Consiglio@vvisami

Il servizio "on demand" offre l'opportunità, dopo aver effettuato la registrazione sul sito web del Consiglio, di ricevere per posta elettronica informazioni aggiornate sull'attività consiliare, nelle categorie d'interesse selezionate. Quattro le categorie proposte: informazioni ed eventi - comunicati dell'Agenzia di stampa consiliare ACON - calendario dei lavori consiliari - iter dei progetti di legge.

Cronologia politico-istituzionale essenziale¹

1943 - 1945

DALL'ARRESTO DI MUSSOLINI ALLA FINE DELLA II GUERRA MONDIALE

Dopo la destituzione e l'arresto di Mussolini (25 luglio 1943), l'annuncio dell'armistizio (8 settembre 1943) provoca la disgregazione dell'esercito italiano, sorpreso dagli eventi senza direttive dei vertici militari, e l'invasione dell'Italia da parte dell'esercito tedesco.

Il re Vittorio Emanuele III - unitamente alla corte, al generale Badoglio (Capo del Governo), al Governo e allo Stato Maggiore dell'Esercito - fugge da Roma, raggiunge Pescara e si imbarca per Brindisi, già liberata dalle truppe angloamericane.

Il paese risulta così diviso in due tronconi: il centro nord, dove nel frattempo è stata costituita la Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.), sostenuta dalle truppe di occupazione tedesche, e il Regno del Sud nelle zone liberate. Nell'Italia occupata cominciano i rastrellamenti, gli internamenti dei militari italiani, le deportazioni degli ebrei e degli oppositori al nazifascismo verso i campi di sterminio in Germania.

Il 10 settembre 1943 Hitler firma l'ordinanza che istituisce l'Alpenvorland (nelle province di Bolzano, Trento e Belluno) e l'Adriatisches Küstenland che raggruppa le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. A questi territori, sottratti all'autorità della R.S.I., viene imposto un regime di occupazione particolare in funzione della loro annessione al III Reich in caso di vittoria tedesca.

La Carnia viene occupata dalle truppe cosacche, alleate di Hitler, e ad esse promessa come zona di insediamento permanente.

La Risiera di San Sabba di Trieste, una pilatura di riso dismessa, viene trasformata in campo di sterminio destinato a partigiani, detenuti politici e ad ebrei; il 4 aprile 1944 entra in funzione anche il forno crematorio.

Nelle zone occupate si organizzano le formazioni partigiane e il movimento di resistenza. Il movimento resistenziale - inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno europeo della resistenza all'occupazione nazista - è caratterizzato dall'impegno unitario di formazioni dai molteplici e talora opposti orientamenti politici. Il movimento partigiano, dapprima organizzato in gruppi autonomi, viene successivamente coordinato dal Comitato di liberazione nazionale (CLN), istituito il 9 settembre 1943, diviso in CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) con sede nella Milano occupata e il CLNC (Comitato di Liberazione Nazionale Centrale).

Le organizzazioni partigiane riescono anche, sia pur per brevi periodi, a liberare e ad organizzare intere porzioni di territorio: prendono così forma delle "Repubbliche partigiane"; tra queste la zona libera della Carnia del 1944, dove si realizzano transitori ma significativi momenti di vita democratica.

Con il Patto di Salerno, stipulato nel 1944 tra il Comitato di Liberazione Nazionale e la Monarchia, si decide, tra l'altro, di rinviare la scelta della forma istituzionale dello Stato alla fine della guerra.

Al confine nordorientale, in particolare a Trieste e in Istria, dopo l'armistizio del 1943 e con l'arrivo delle truppe jugoslave al momento della liberazione del 1945, si verificano esecuzioni sommarie immediate nelle foibe e deportazioni nelle carceri e nei campi di prigionia jugoslavi.

¹ In questa sezione le notizie riguardanti il Friuli Venezia Giulia sono state composte in colore blu

11 febbraio 1944

Il Governo Badoglio si trasferisce da Brindisi a Salerno. Il Governo militare alleato gli affida i poteri di amministrazione diretta nei limiti di quanto statuito dall'armistizio per la Sicilia e l'Italia liberata.

4 giugno 1944

Le truppe angloamericane comandate dal generale Clark liberano Roma.

6 giugno 1944

Sbarco delle truppe angloamericane in Normandia.

6 giugno 1944

Roma, Vittorio Emanuele III abdica e nomina il figlio Umberto Luogotenente generale del Regno.

25 giugno 1944

Il Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 stabilisce che, alla fine delle ostilità, un'Assemblea costituente, eletta a suffragio universale, deciderà l'assetto istituzionale dello Stato.

27 ottobre 1944

I tedeschi riescono a fermare l'avanzata alleata approntando un sistema di difesa lungo una linea che va dalla Versilia all'Adriatico ("linea Gotica").

26 dicembre 1944

Il Governo e CLNAI firmano un accordo con il quale il governo riconosce il CLNAI come proprio rappresentante nell'Italia occupata.

27 gennaio 1945

L'Armata rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

1 febbraio 1945

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23 riconosce il diritto di voto alle donne, ma non menziona l'elettorato passivo.

4 - 11 febbraio 1945

Conferenza di Yalta (Crimea, Ucraina), Churchill, Roosevelt e Stalin stabiliscono il futuro assetto politico dell'Europa alla fine della II Guerra mondiale.

24 febbraio 1945

[Trieste, partenza dell'ultimo convoglio di deportazione dall'Italia. In totale sono 70 i convogli partiti per la Germania dalla stazione di Trieste.](#)

5 aprile 1945

Il Decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146 istituisce la Consulta nazionale con il compito di coadiuvare il Governo su problemi generali e legislativi.

Il successivo Decreto 30 aprile 1945, n. 168 fissa il numero dei componenti a 304, elevato poi a 430.

La Consulta è un organo assembleare non elettivo, diviso in dieci commissioni, destinato a fornire pareri all'esecutivo in materie oggetto di provvedimenti legislativi. I componenti della Consulta sono nominati dal Governo, su indicazione dei partiti politici, delle associazioni (sindacali, professionali, culturali) che si stanno ricostituendo, con particolare attenzione agli esponenti dell'ultimo Parlamento liberamente eletto prima della dittatura. Il decreto istitutivo prevede l'integrazione della Consulta man mano che le regioni occupate da forze militari vengono restituite all'amministrazione civile.

I lavori della Consulta si svolgono dal 25 settembre 1945 al 10 maggio 1946.

[I consultori, direttamente o indirettamente, riconducibili alla regione sono:](#)

[Franco Amoroso \(Parenzo/Poreč, ora in Croazia, 20/09/1905 - 02/10/1995\) - PLI.](#)

[Carlo Antoni \(Senosecchia/Senožče, ora in Slovenia, 15/08/1896 - Roma, 03/08/1959\) - PLI.](#)

[Giuseppe Maria Bettiol \(Cervignano del Friuli, UD, 26/09/1907 - Padova, 29/05/1982\) - DC.](#)

[Guido Coceanis \(già Cociancig\) \(Lucinico, GO, 1896 -?\) nominato il 23/11/1945 in sostituzione di Edmondo Puecher dimissionario - PSI.](#)

[Giovanni Cosattini \(Cittaducale, RI, 05/01/1878 - Udine, 02/08/1954\) - PSI.](#)

Antonio De Berti (Pago/Pag, ora in Croazia, 07/09/1899 - Roma, 02/05/1952) già eletto per il collegio di Parenzo nelle elezioni del 1921 - DL - Partito Democratico del Lavoro.

Cipriano Facchinetti (Campobasso, 13/01/1889 - Roma, 17/02/1952) già eletto per la circoscrizione della Venezia Giulia nelle elezioni del 1924 - PRI.

Luciano Fantoni (Gemona, UD, 23/12/1881 - Gemona, UD, 19/06/1967) - DC.

Luigi Gasparotto (Sacile, PN, 31/05/1873 - Roccolo di Cantello, VA, 29/06/1954) - DL - Partito Democratico del Lavoro.

Anibale Gilardoni (Roma, 06/06/1873 - 15/07/1948) già eletto per la circoscrizione Venezia Giulia nelle elezioni del 1924 - DC.

Mario Lizzero (Mortegliano, UD, 28/06/1913 - Udine, 11/12/1994) - PCI.

Giovanni Paladin (Visignano d'Istria/Višnjan, ora in Croazia, 16/07/1897 - Trieste, 15/06/1959) - Pd'A - Partito d'Azione.

Fausto Pecorari (Trieste, 18/12/1902 - Trieste, 27/10/1966) - DC.

Pietro Piacentini (Varmo, UD, 26/11/1898 - Como, 25/11/1963) già ministro dell'Aeronautica nel I Governo Bonomi (18/06/1944 - 10/12/1944).

Edmondo Puecher (Rovereto, TN, 18/10/1873 - Trieste, 25/11/1954) dimissionario dal 26/10/1945 - PSI.

Giordano Pratolongo (Trieste, 22/02/1905 - Rovereto, TN, 03/03/1953) - PCI.

Fermo Solari (Prato Carnico, UD, 22/09/1900 - Udine, 1988) Pd'A - Partito d'Azione.

Leo Valiani (già Weiczen) - (Fiume/Rijeka, ora in Croazia, 09/02/1909 - Milano, 18/09/1999) - Pd'A - Partito d'Azione.

Partecipa ai lavori della Consulta in ragione della carica ricoperta:

Mauro Scoccimarro (Udine, 30/10/1895 - Roma, 02/02/1972) Ministro per l'Italia occupata nel II Governo Bonomi (12/12/1944 - 19/06/1945), poi Ministro delle Finanze nel Governo Parri (21/06/1945 - 08/12/1945) e nel I Governo De Gasperi (10/12/1945 - 01/07/1946) - PCI.

13 aprile 1945

L'Armata rossa entra a Vienna.

24 aprile 1945

Le truppe angloamericane attraversano il Po.

25 aprile 1945

Insurrezione generale nell'Italia del nord indetta dal CLN con epicentro Milano.

Nei giorni precedenti (il 18 Torino, il 21 Bologna, il 23 Genova) altre città del nord vengono liberate dalle formazioni partigiane.

28 aprile 1945

Benito Mussolini viene catturato sul lago di Como mentre tenta di fuggire in Svizzera; viene fucilato dai partigiani, assieme ad altri gerarchi fascisti, a Giulino di Mezzegra.

29 - 30 aprile 1945

Caserta, Comando militare alleato. Il generale tedesco von Vietinghoff firma la resa senza condizioni delle truppe presenti in Italia. La resa entra in vigore il 2 maggio.

Brigate di partigiani garibaldini e osovani occupano Udine e Pordenone.

30 aprile 1945

Berlino, Hitler si uccide nel bunker della Cancelleria.

Truppe neozelandesi arrivano a Pordenone. Il CLN proclama l'Insurrezione di Gorizia e Trieste.

1 maggio 1945

Truppe neozelandesi arrivano a Monfalcone, Gorizia e Udine.

2 maggio 1945

Truppe della IV Armata jugoslava e i partigiani del IX Korpus sloveno entrano a Trieste, dove le truppe tedesche resistono ancora, precedendo di poco le truppe della II Divisione neozelandese.

2 maggio 1945

L'Armata rossa controlla Berlino.

7 maggio 1945

Le truppe francesi si ritirano dalle zone del Piemonte, della Val d'Aosta e dalla zona alpina del Cuneese, occupate durante la Liberazione.

8 maggio 1945

Resa ufficiale della Germania. Churchill, Stalin e Truman annunciano la fine della guerra in Europa.

12 giugno 1945

A seguito degli accordi tra il maresciallo Tito e il generale Morgan, le truppe jugoslave lasciano Trieste. Il territorio ad occidente della linea Trieste - Caporetto - Tarvisio e la città di Pola passano sotto controllo diretto degli Alleati angloamericani.

26 giugno 1945

San Francisco, USA, la Carta dell'ONU viene firmata da 51 Stati. Entra in vigore il 24 ottobre 1945. Viene ratificata dall'Italia con la Legge 17 agosto 1957, n. 848.

17 luglio - 2 agosto 1945

Germania, Potsdam, Conferenza alleata. La Germania viene divisa in quattro zone di occupazione (USA - URSS - GB - FR).

6 e 9 agosto 1945

Giappone, Hiroshima e Nagasaki sono bombardate con ordigni atomici dagli USA.

15 agosto 1945

Il Giappone firma la resa.

20 novembre 1945 - 1 ottobre 1946

Processo di Norimberga contro i criminali di guerra nazisti.



Roma, 27 dicembre 1947. Il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione. Foto dell'Archivio storico della Camera dei deputati.

1946-1947**DALLA TRANSIZIONE ISTITUZIONALE ALLA COSTITUZIONE**

La transizione istituzionale italiana è condizionata dai mutamenti della situazione internazionale e da problemi interni.

L'alleanza antifascista tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra da un lato e l'Unione sovietica dall'altro, infatti, si disgrega e si trasforma in una contrapposizione frontale che assume le caratteristiche di una "guerra fredda". Famosa la frase di Churchill del 5 marzo 1946: "Da Stettino, sul Baltico, a Trieste, sull'Adriatico, una cortina di ferro è calata su tutto il Continente".

I mutati rapporti tra le potenze vincitrici della II Guerra mondiale incidono sulla Conferenza di pace di Parigi e, in particolare, sulla definizione dei confini orientali italiani.

In Sicilia, l'Esercito Volontario per l'Indipendenza, emanazione del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia (MIS) attivo tra il 1943 e il 1947, inizia un'attività di guerriglia: il Governo è costretto ad inviare nell'isola l'Esercito. Anche la Val d'Aosta manifesta aspirazioni autonomiste e la volontà di annessione alla Francia. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, le spinte separatiste vengono frenate dall'accordo tra Alcide De Gasperi e Karl Gruber, rispettivamente Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli esteri austriaco, firmato a Parigi il 5 settembre 1946, con il quale vengono garantiti i diritti della minoranza linguistica tedesca.

Nel contempo, l'incertezza dell'assetto politico-istituzionale prima, la soluzione adottata con il Trattato di pace poi, inducono larghe fette di popolazione italiana - ma non solo - ad abbandonare i territori che passano sotto l'amministrazione dello stato jugoslavo. Tale esodo prosegue massicciamente negli anni fino al 1954, e, in modo discontinuo, anche successivamente a tale data.

1 gennaio 1946

Termina l'amministrazione del Governo militare alleato nel Regno d'Italia.

L'amministrazione militare angloamericana permane a Pola, nella provincia di Trieste e nella parte orientale della provincia di Udine dove, con l'esclusione di Tarvisio, vengono, di fatto, ripristinati i confini del 1866.

7 gennaio 1946

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale dd. 7/1/1946, n. 1 fissa le norme per le elezioni amministrative.

8 febbraio 1946

Decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49. Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

Il Decreto entra in vigore il 20 marzo.

10 marzo 1946

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74 fissa le norme per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente.

10 marzo - 7 aprile 1946

Elezioni amministrative di 5722 comuni su 7297. Sono le prime elezioni democratiche dal 1924.

Le donne votano per la prima volta in Italia.

Le elezioni amministrative non si tengono nelle zone nordorientali ancora amministrate dal Governo militare alleato (GMA).

16 marzo 1946

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 fissa le norme per lo svolgimento del referendum istituzionale sulla forma dello Stato.

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Deceduto il 19-4-83

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il sottoscritto prega di rimandargli con cortese sollecitudine la presente scheda, completata e sottoscritta dalla S. V. Onorevole.

45

IL SEGRETARIO GENERALE
U. COSENTINO

Cognome e nome Tessitori Tiziano

Paternità e maternità fu Giacomo e fu Pressacco Domènica

Luogo e data di nascita Selegliano - 13-1-1895

Stato civile coniugato

Cognome e nome della moglie Gori Lucina

Nome dei figli (indicare altresì - agli effetti dei biglietti ferroviari aggiuntivi - se i figli sono conviventi ed a carico)

1) Argentino 2) Giustina 3) Anna Maria
4) Luisa : conviventi e a carico

Titoli e professione avvocato

Partito politico democrazia cristiana

Residenza abituale e indirizzo Udine, viale
Veneria n. 69 Telef. 595

Recapito in Roma via Aldo Manuzio Telef. 580158
presso Bianchi

194

FIRMA DEL DEPUTATO
[Signature]

9 maggio 1946

Vittorio Emanuele III abdica. Gli succede Umberto II, già Luogotenente generale del regno.

15 maggio 1946

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 15 maggio 1946, n. 455 approva lo Statuto della regione Sicilia.

2 giugno 1946

Referendum istituzionale ed elezioni per l'Assemblea Costituente.

11 giugno 1946

Proclamazione della Repubblica.

13 giugno 1946

Il Presidente del Consiglio assume le funzioni di Capo provvisorio dello Stato.

Umberto II parte per l'esilio.

18 giugno 1946

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i ricorsi, proclama i risultati definitivi del referendum.

25 giugno 1946

L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, viene eletta il 2 giugno 1946 e si riunisce in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L'Assemblea continua i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948.

Per il Referendum istituzionale e per la Costituente non votano gli elettori delle attuali province di Gorizia e Trieste (facenti parte della circoscrizione anteguerra XII Trieste e Venezia Giulia - Zara) e quelli della parte orientale della provincia di Udine.

I candidati originari di tali zone, ancora interessate dalle definizioni territoriali successive alla conclusione degli eventi bellici, vengono quindi presentati ed eletti nel collegio unico nazionale o in altri collegi.

Risultano eletti:

Giuseppe Maria Bettiol - (Cervignano del Friuli, UD, 26/09/1907 - Padova, 29/05/1982) - Eletto nel collegio IX (Verona) - DC.

Giovanni Cosattini - (Cittaducale, RI, 05/01/1878 - Udine, 02/08/1954) Collegio XI Udine - Belluno - PSI.

Luciano Fantoni - (Gemona, UD, 23/12/1881 - Gemona, 19/06/1967) Collegio XI Udine - Belluno - DC.

Giuseppe Garlato - (San Vito al Tagliamento, PN, 22/12/1896 - 05/09/1988) Collegio XI Udine - Belluno - DC.

Luigi Gasparotto - (Sacile, PN, 31/05/1873 - Roccolo di Cantello, VA, 29/06/1954) - Eletto nel Collegio unico nazionale - DL Democrazia del Lavoro.

Michele Gortani - (Lugo, Spagna, 16/01/1883 - Tolmezzo, UD, 24/01/1966) Collegio XI Udine - Belluno - DC.

Luciano Magrini - (Trieste, 02/01/1885 - Milano, 09/12/1957) Eletto nel Collegio unico nazionale - PRI.

Fausto Pecorari - (Trieste, 18/12/1902 - Trieste, 27/12/1966) - Eletto nel Collegio unico nazionale - DC.

Giacomo Pellegrini - (Osoppo, UD, 12/08/1901 - Udine, 28/08/1979) Collegio XI Udine - Belluno - PCI.

Giuseppe Piemonte - (Canelli, AT, 02/04/1878 - Udine, 17/02/1960) Collegio XI Udine - Belluno - PSI.

Gino Pieri - (Anagni, FR, 17/11/1881 - Roma, 20/06/1952) Collegio XI Udine - Belluno - PSI.

Giordano Pratolongo - (Trieste, 22/02/1905 - Rovereto, TN, 03/03/1953) - Eletto nel Collegio unico nazionale - PCI.

Guglielmo Schiratti - (Maiano, UD, 07/08/1901 - Udine, 15/11/1973) Collegio XI Udine - Belluno - DC.

Mauro Scoccimarro - (Udine, 30/10/1895 - Roma, 02/01/1972) - Eletto nel Collegio unico nazionale - PCI.

Tiziano Tessitori - (Sedegliano, UD, 13/01/1895 - Udine, 19/04/1973) Collegio XI Udine - Belluno - DC.

Leo Valiani (già Weiczen) - (Fiume/Rijeka, ora in Croazia, 9/02/1909 - Milano, 18/09/1999) Eletto nel Collegio unico nazionale - Pd'A - Partito d'Azione.

1 luglio 1946

Insediamiento del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, eletto il 28 giugno dall'Assemblea Costituente.

19 luglio 1946

Il Presidente dell'Assemblea Costituente nomina la "Commissione dei 75", con il compito di redigere il progetto di Costituzione.

Giuseppe Bettiol entra a far parte della "Commissione dei 75".

5 settembre 1946

Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi e il Ministro degli esteri austriaco Karl Gruber sui confini settentrionali e sulle condizioni di autonomia del Trentino Alto Adige.

18 dicembre 1946

La seconda sottocommissione dell'Assemblea Costituente, a stretta maggioranza (17 favorevoli, 10 contrari), approva l'istituzione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

31 gennaio 1947

La Commissione dei 75 presenta il Progetto di Costituzione.

10 febbraio 1947

Conferenza di pace di Parigi. Firma del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate vincitrici della II Guerra mondiale.

Rinuncia italiana ai possedimenti coloniali in Africa e alle isole greche del Dodecaneso.

Cessioni territoriali:

a favore della Jugoslavia: gran parte dell'Istria, Fiume, l'alta Valle dell'Isonzo.

a favore della Francia: Briga, Tenda, ampie porzioni dello spartiacque alpino tra il Monginevro, il Moncenisio e il Piccolo San Bernardo.

Riacquisizione del Trentino-Alto Adige.

Il Trattato non risolve il problema del confine orientale.

15 settembre 1947

Terminano le amministrazioni militari nella provincia di Udine e nella provincia di Gorizia.

Istituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT) amministrato dal Governo Militare Alleato (Allied Military Government - Free Territory of Trieste - British U.S. Zone) nella "Zona A" (comprendente l'attuale provincia di Trieste) e dall'Esercito jugoslavo (S.T.T. - V.U.J.A) nella "Zona B" (Istria Nord-occidentale: distretti di Capodistria e di Buie).

22 dicembre 1947

L'Assemblea Costituente approva la Costituzione italiana.

1948 -2013

DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE ALLA NUOVA EUROPA

La situazione internazionale impedisce la soluzione della "Questione di Trieste" fino al 1954; la ratifica definitiva dei confini, tuttavia, avverrà solo nel 1975 con il Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia.

La difficile situazione economica del dopoguerra accentua la ripresa delle tradizionali correnti migratorie friulane verso l'Europa e i paesi extraeuropei; si inserisce in questo contesto, ma con caratteristiche del tutto peculiari, la novità degli espatri triestini verso l'Australia.

La ripresa socioeconomica della Regione, rallentata anche dalla progressiva dismissione dell'intervento statale nel settore industriale (IRI), avviene gradualmente; solo dopo il disastroso terremoto del 1976, lo sviluppo economico si inserisce a pieno titolo nel cosiddetto "miracolo del Nord-Est".

L'istituzione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 1963, e quella delle Regioni ordinarie del 1970,

completano l'assetto regionalista dello Stato italiano.

Nel corso degli anni Novanta, la riflessione sull'assetto istituzionale dello Stato riprende vigore e il federalismo si impone come tema centrale di dibattito. Ciò porta a modifiche sostanziali del Titolo V, parte II, della Costituzione che concerne un rafforzamento del ruolo e delle competenze delle Regioni nel quadro di un rinnovato decentramento. In particolare, viene introdotto espressamente il principio di sussidiarietà che attribuisce, preferibilmente, le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini; tale strumento, già ampiamente in uso nell'Unione europea, risponde alle finalità democratiche di trasparenza e di reale controllo degli elettori sull'operato delle Pubbliche amministrazioni.

In ambito europeo, l'esperienza di due disastrose Guerre mondiali combattute sul continente, convince i principali leader europei a creare stabili istituzioni sovranazionali. Tra i "padri fondatori" è necessario ricordare almeno: i francesi Robert Schuman e Jean Monnet, i tedeschi Konrad Adenauer e Walter Hallstein, gli italiani Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi, il belga Paul Henri Spaak.

Il Consiglio d'Europa del 1949 e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 1951 sono le prime basi di una cooperazione che culmina nel 1992 con la creazione dell'Unione europea.

A partire dal 1989, la dissoluzione del blocco sovietico e la conseguente formazione di nuove Repubbliche indipendenti favoriscono un percorso di collaborazione e di cooperazione, peraltro mai interrotto nemmeno negli anni più difficili della guerra fredda, che vede la Regione protagonista sulla scena della politica estera internazionale.



Trieste, 26 maggio 1964. Prima seduta del Consiglio regionale.
Foto dell'Archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale.

1 gennaio 1948

Entra in vigore la Costituzione italiana.

26 febbraio 1948

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana.

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna.

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

4 aprile 1949

Con il Patto Atlantico firmato a Washington D.C viene istituita la NATO, (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico).

5 maggio 1949

Viene istituito il Consiglio d'Europa allo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa.

27 maggio 1949

Legge 27 maggio 1949, n. 260 Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Viene dichiarata festa nazionale la giornata del 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica.

18 aprile 1951

Il Trattato di Parigi istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), primo nucleo della futura Comunità economica europea.

10 febbraio 1953

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

La legge resterà inattuata fino al 1970.

11 marzo 1953

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale.

5 ottobre 1954

Viene firmato a Londra il Memorandum d'intesa con cui Italia e Jugoslavia si dividono provvisoriamente il Territorio Libero di Trieste (TLT); la "Zona A" passa all'amministrazione civile italiana (con alcune correzioni territoriali a favore della Jugoslavia nel comune di Muggia) e la "Zona B" a quella jugoslava.

26 ottobre 1954

Passaggio dei poteri dall'amministrazione alleata a quella italiana nella zona A dell'ex TLT.

25 marzo 1957

Il Trattato di Roma istituisce la Comunità economica europea.

25 maggio 1958

Elezioni politiche.

Per la prima volta dal dopoguerra partecipano alla consultazione anche gli elettori della Provincia di Trieste.

31 gennaio 1963

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

10 ottobre 1963

Disastro del Vajont.

10 maggio 1964

Elezione del I Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

26 maggio 1964

Prima seduta del Consiglio regionale nell'aula consiliare del Comune di Trieste.

15 aprile 1965

Il D.P.R. 15 aprile 1965, n. 510 dichiara la Risiera di San Sabba Monumento Nazionale quale "unico esempio di Lager nazista in Italia".

8 dicembre 1967

Il Decreto del Presidente della Repubblica dd. 8/12/1967 concede alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia uno stemma e un gonfalone.

1 marzo 1968

Costituzione della provincia di Pordenone.

Legge 1 marzo 1968, n. 171.

7 aprile 1968

Aquileia, il Presidente della Giunta regionale Alfredo

Berzanti riceve il primo gonfalone della Regione dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Aldo Moro.

25 maggio 1970

Legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

23 dicembre 1970

Legge 23 dicembre 1970, n. 1084 Modificazioni alla Legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonché alla Legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

5 ottobre 1972

Trieste, inaugurazione ufficiale della nuova sede del



Aquileia, 7 aprile 1968. Il Presidente della Giunta regionale Alfredo Berzanti riceve il primo gonfalone della Regione dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Aldo Moro.
Foto dell'Archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale.

Consiglio regionale in piazza Oberdan con il Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

24 aprile 1975

Trieste, inaugurazione del Museo della Risiera di San Sabba con il Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

10 novembre 1975

Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia. Si sancisce lo status quo dei confini tra i due Stati e la volontà di reciproca cooperazione.

Ratificato con Legge 14 marzo 1977, n. 73.

6 maggio 1976

Terremoto in Friuli.

6 marzo 1978

Decreto del Presidente della Repubblica dd.



Trieste, 31 agosto 1964. Il Presidente della Giunta regionale Alfredo Berzanti firma la prima legge regionale.
Giornalfoto - Archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale

6/3/1978, n. 102 Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica di alta cultura ed universitarie in Trieste.

20 novembre 1978

Venezia, istituzione della Comunità di lavoro Alpe-Adria tra Baviera, Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Croazia, Austria Superiore, Salisburgo (osservatore attivo), Slovenia, Stiria, Veneto.

10 giugno 1979

Prime elezioni a suffragio universale per il Parlamento europeo.

4 maggio 1980

Lubiana, muore il Presidente della Repubblica socialista federale di Jugoslavia Josip Broz, detto Tito. Riemergono le tensioni separatiste delle varie componenti nazionali.

9 novembre 1989

La caduta del muro di Berlino apre la strada per la riunificazione tedesca (1990) e la dissoluzione del blocco sovietico.

9 gennaio 1991

Legge dd. 1/1/1991, n. 19 Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

25 giugno 1991

Dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia. Viene sancita la fine della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

15 gennaio 1992

Memorandum d'Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia.

7 febbraio 1992

Il Trattato di Maastricht istituisce l'Unione europea.

16 - 17 luglio 1992

Vienna, viene istituita l'organizzazione internazionale denominata "Iniziativa centro europea" (CEI) con sede a Trieste.

11 settembre 1992

Il Decreto del Presidente della Repubblica dd. 11/9/1992 dichiara la Foiba di Basovizza Monumento Nazionale.

15 dicembre 1999

Legge dd. 15/12/1999 1999, n. 482 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

20 luglio 2000

Legge dd. 20/7/2000, n. 211 Istituzione del "Giorno della Memoria" (27 gennaio) in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

14 dicembre 2000

Legge dd. 14/12/2000, n. 379 Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

31 gennaio 2001

Legge costituzionale dd. 31/01/2001, n. 2 Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

23 febbraio 2001

Legge dd. 23/02/2001, n. 38 Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

16 marzo 2001

Legge dd. 16/03/2001, n. 72 Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

18 ottobre 2001

Legge costituzionale dd. 18/10/2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

30 maggio 2003

Legge costituzionale dd. 30/05/2003, n. 1 Modifica dell'articolo 51 della Costituzione. Viene sancito costituzionalmente il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

30 marzo 2004

Legge dd. 30/03/2004, n. 92 Istituzione del "Giorno del ricordo" (10 febbraio) in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

1 maggio 2004

La Slovenia entra a fra parte dell'Unione europea.

3 ottobre 2005

Apertura dei negoziati di adesione della Croazia all'Unione europea.

8 marzo 2006

Legge dd. 8/03/2006, n. 124 Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti.

21 dicembre 2007

La Slovenia entra nello spazio Schengen.

1 dicembre 2009

Entra in vigore il Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

Il Trattato rinnova i precedenti principi istitutivi dell'Unione europea e della Comunità europea.

Il nuovo testo rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, sviluppa la democrazia partecipativa attraverso nuovi meccanismi di interazione tra i cittadini e le istituzioni - come il diritto di

iniziativa -, chiarisce la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promulgata a Nizza nel dicembre 2000, assume un valore giuridico vincolante.

La Carta fonde in un unico testo coordinato i diritti fondamentali (personali, civili, politici, economici e sociali) dei cittadini e dei residenti dell'Unione; tali principi erano precedentemente contenuti in vari atti legislativi, statali ed europei, nonché nelle Convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

13 luglio 2010

Trieste, piazza Unità d'Italia. Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica di Slovenia, Danilo Türk, il Presidente della Repubblica di Croazia, Ivo Josipović presenziano al "Concerto dell'Amicizia" del maestro Riccardo Muti. Prima del concerto, i tre Presidenti rendono congiuntamente omaggio al Narodni Dom, incendiato dai fascisti il 13 luglio 1920, e al monumento all'esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati "nel doveroso ricordo delle tragedie del passato e nel comune impegno a costruire insieme un futuro di libera e feconda cooperazione tra i nostri paesi e i nostri popoli nell'Europa unita".

9 dicembre 2011

A seguito della crisi economica mondiale, il Consiglio europeo decide di rafforzare l'integrazione e le regole comuni, soprattutto in ambito fiscale. Vengono ampliati i poteri e le risorse del Meccanismo europeo di stabilità (denominato anche Fondo salva-Stati) e, nel contempo, si introducono norme più rigorose per i bilanci pubblici.

2 marzo 2012

Venticinque paesi dell'Unione europea, con l'eccezio-

ne del Regno Unito e della Repubblica Ceca, firmano il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria che entra in vigore il 1° gennaio 2013.

20 aprile 2012

La Legge costituzionale dd. 20/04/2012, n. 1 introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

27 novembre 2012

I Presidenti delle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e quello del Land della Carinzia sottoscrivono la Convenzione e lo Statuto del Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini R.L."

Nell'ambito della politica dell'Unione europea, i GECT hanno il compito di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale allo scopo di rafforzare la coesione economica e sociale dei territori interessati.

Lo Statuto del GECT consente e disciplina altresì nuove adesioni; in tema di costruzione dell'Euroregione, si può ipotizzare pertanto la futura estensione del GECT anche alla Slovenia e alle Contee croate Istria e Litoraneo montana.

19 febbraio 2013

Si tiene a Klagenfurt la prima riunione dell'Assemblea del GECT "Euregio Senza Confini R.L.". Durante l'incontro si svolgono le elezioni del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e del Segretario Generale del Land Carinzia Dieter Platzer, rispettivamente a Presidente e Direttore del GECT.

1 luglio 2013

La Croazia entra a far parte dell'Unione europea.

Bibliografia tematica

Dal catalogo della Biblioteca "Livio Paladin" del Consiglio regionale

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/>

> Biblioteca Livio Paladin

Costituzione

50° anniversario della Repubblica italiana: Dalla Consulta alla Costituente. Documenti del periodo di transizione costituzionale tratti dai fondi dell'Archivio storico della Camera. Roma, Camera dei deputati, 1996.

Camera dei deputati - La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente. Roma, 1970. 8 volumi.

La Costituzione della Repubblica Italiana. 1948-2008 - [presentata da Giorgio Napolitano] Milano, Il Sole 24 Ore, 2008.

La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori e corredata da note e riferimenti. [a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Casentino]. Roma, Colombo, 1969.

Discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Parlamento per il 60. Anniversario della Costituzione. Camera dei Deputati, Roma 23 gennaio 2008. Roma, Ufficio per la stampa e l'informazione della Presidenza della Repubblica, [2008].

La rinascita del Parlamento: dalla Liberazione alla Costituzione: documenti, voci, immagini in mostra a Trieste, Salone degli Incanti - ex Pescheria centrale. Milano, Leonardo international, [2006]. Catalogo della Mostra tenuta nel 2006-2007. - In testa al frontespizio: Camera dei deputati; 60. Assemblea Costituente 1946-2006; Fondazione della Camera dei deputati.

Neri Marcorè in La rinascita del Parlamento. Dalla liberazione alla Costituzione. Testi Alessandro Rossi;

regia Antonio Farisi. Roma, Fondazione della Camera dei deputati, 2009. - 1 DVD video (48 min.).

Ainis, Michele - L'assedio: la Costituzione e i suoi nemici. Milano, Longanesi, 2011.

Bartole, Sergio - La Costituzione è di tutti. Bologna, Il Mulino, 2012.

Bin, Roberto - Capire la Costituzione. Roma-Bari, Laterza, 2008.

Carlassare, Lorenza - Nel segno della Costituzione: la nostra carta per il futuro. Milano, Feltrinelli, 2012.

Cheli, Enzo - Il problema storico della Costituente. Napoli, Editoriale scientifica, [2008].

Cheli, Enzo - Nata per unire: la Costituzione italiana tra storia e politica. Bologna, Il Mulino, 2012.

Cuccodoro, Enrico - La Costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale 1948-2008. Napoli, Editoriale scientifica, [2008].

D'Agostino, Francesco (a cura di) - Valori costituzionali: per i sessanta anni della Costituzione italiana: atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma, 5-7 dicembre 2008. Milano, Giuffrè, 2010.

Didi Nardi, Rita e Coen, Rossana - La Costituzione Italiana: guida alla lettura. 2. ed. Riveduta e ampliata. Napoli, Scripta Web, 2009.

Falaschi, Candiano e Cascavilla, Maurizio - La nascita della Costituzione Italiana. Le idee, i protagonisti, la storia. Un'opera ideata da Renato Parascandolo in collaborazione con L'Istituto italiano per gli studi filosofici. Roma, Rai Trade, Gruppo editoriale L'espresso distributore [2008]. 2 DVD video.

Fioravanti, Maurizio (a cura di) - Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana. Roma-Bari, Laterza, 2009.

Migliucci, Debora - Storia e Costituzione: le basi giuridiche e istituzionali dei 150 anni d'Italia. Milano, F. Angeli, 2011.

Napolitano, Giorgio - Il patto che ci lega: per una coscienza repubblicana. Bologna, Il Mulino, 2009.

Novacco, Domenico - L'officina della Costituzione italiana: 1943-1948. Milano, Feltrinelli, 2011.

Onida, Valerio - La Costituzione. Bologna, Il Mulino, 2008.

Scalfaro, Oscar Luigi - La mia Costituzione. Dalla Costituente ai tentativi di riforma. Intervista a cura di Guido Dell'Aquila. Antella, [Bagno a Ripoli], Passigli, [2005].

Per i più piccoli

Delzoppo, Silvia - Nonna Luciana e la Costituzione Italiana spiegata ai bambini. Biella, Lineadaria, [2009].

Storia d'Italia

Allum, Percy et al. - Il triplice voto del 1946. Agli esordi della storia elettorale dell'Italia repubblicana. a cura e con introduzione di Guido D'Agostino. Napoli, Liguori, 1989.

Almanacco della Repubblica. Storia d'Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane. Mattarelli [et al.]; a cura di Maurizio Ridolfi. [Milano], B. Mondadori, 2003.

Candeloro, Giorgio - La fondazione della Repubblica e la ricostruzione, Considerazioni finali. Milano, Feltrinelli, 1986.

Cinquant'anni di Repubblica italiana. [a cura di] Guido Neppi Modona. Torino, Einaudi, 1996.

Colarizi, Simona - Storia politica della Repubblica. Partiti, movimenti e istituzioni, 1943-2006. Roma-Bari, Laterza, 2007.

Colarizi, Simona e Gervasoni, Marco - La tela di Penelope: storia della seconda Repubblica, 1989-2011. Roma-Bari, GLF editori Laterza, 2012.

Gabrielli, Patrizia - Il 1946, le donne, la Repubblica. Roma, Donzelli, 2009.

Ghisalberti, Carlo - Storia costituzionale d'Italia, 1848-1994. Roma, Laterza, [2006].

Kogan, Norman - Storia politica dell'Italia repubblicana. Roma - Bari, Laterza, 1990.

Lanaro, Silvio - Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta. Venezia, Marsilio, 1992.

Novelli, Edoardo - Le elezioni del quarantotto: storia, strategie e immagini della prima campagna elettorale repubblicana. Roma, Donzelli, [2008].

Paladin, Livio - Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana. Bologna, Il Mulino, 2004.

Paladin, Livio - Saggi di storia costituzionale. a cura di Sergio Bartole. Bologna, Il Mulino, [2008].

Santarelli, Enzo - Storia critica della repubblica. L'Italia dal 1945 al 1994. Milano, Feltrinelli, 1997.

Scoppola, Pietro - La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996. Bologna, Il Mulino, 1997.

Storia della prima Repubblica italiana. Un programma di Giovanni Minoli. Consulenza storica Giovanni Sabbatucci. Una produzione Markinvideo; in redazione Federico Lodoli; montaggio Fabrizio Ruggieri; regia Flavia Medusa; musiche originali Mauro Bracci. [Roma], Rai educational, Rai trade, [2008]. 13 DVD video, color. e b/n, sonoro.

Tranfaglia, Nicola - Anatomia dell'Italia repubblicana: 1943-2009. Bagno a Ripoli, Passigli, 2010.

Ventrone, Angelo - La cittadinanza repubblicana: come cattolici e comunisti hanno costruito la democrazia italiana (1943-1948). 2. ed. Bologna, Il Mulino, 2008.

Storia del Friuli Venezia Giulia

1946-2006. Sessant'anni di Repubblica nel Friuli Venezia Giulia - a cura di Claudio Ernè, Walter Liva; con un testo di Gianfranco Ellero. Trieste, Consiglio regionale, stampa 2006. (Catalogo della mostra tenuta a Trieste nel 2006).

1963-2013: una storia speciale: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Spilimbergo, CRAF, 2012. ill.

6 maggio 1976. Il video del dopo terremoto [a cura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; regia:

Giulio Mauri]. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Protezione civile della Regione, ©2006. 1 DVD, color., son.

Angeli, Giannino e Candotti, Natalino - Carnia libera. La repubblica partigiana del Friuli. Estate-autunno 1944. Udine, Del Bianco, [1971].

Atlante storico della lotta di liberazione italiana nel Friuli Venezia Giulia. Una Resistenza di confine, 1943-1945. [a cura di Alberto Buvoli, Franco Cecotti, Luciano Patat]. Trieste, Istituto regionale storia movimento liberazione; Udine, Istituto friulano storia movimento liberazione; Pordenone, Istituto provinciale storia movimento liberazione; Gradisca d'Isonzo, Centro isontino di ricerca Leopoldo Gasparini, ©2005 (In calce al frontespizio: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia).

L'autonomia siamo noi: storia e specialità della Regione Friuli Venezia Giulia: 50° anniversario dell'adozione dello Statuto Speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 1963-2013. [Maria Bruna Pustetto]. Pasion di Prato, Associazione culturale TINA, 2013.

Biondi, Nevia et al - Il confine mobile. Atlante storico dell'Alto Adriatico, 1866-1992. Austria, Croazia, Italia, Slovenia. Monfalcone, Edizioni della laguna, 1996. (In testa al frontespizio: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. In cartella).

Bosari, Otello - Stato, potere locale e regionalismo a Nord Est. La lenta costruzione dello statuto del Friuli Venezia Giulia. 2004 (Gorizia, Grafica goriziana).

Buvoli, Alberto (a cura di) - Il Friuli. Storia e società. Vol. 5: 1943-1964: dalla guerra di liberazione alla ricostruzione: un nuovo Friuli. [Udine], Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 2012.

Canciani, Norina - Un anno di guerra: vita coi cosacchi. Stampa 2007.

Canestrini, Sandro - Vajont: genocidio di poveri. Firenze, Cultura, 1969.

Cattaruzza, Marina - L'Italia e il confine orientale, 1866-2006. Bologna, Il Mulino, 2008.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont. Inventario e documenti. Soveria Mannelli, Rubbettino, stampa 2003. + 1 CDROM. (In testa al frontespizio: Senato della Repubblica, Archivio storico. Sul verso del frontespizio: Inventario a cura di Alessandro Lucidi).

Costantini, Federico (a cura di) - Il contributo dei deputati friulani all'assemblea costituente. [Udine], Forum, 2008.

Crainz, Guido - Il dolore e l'esilio. L'Istria e le memorie divise d'Europa. Roma, Donzelli, [2005].

Dall'Impero austro-ungarico alle foibe: conflitti nell'area alto-adriatica. Contributi di Alessandra Algostino [et al.]. Torino, Bollati Boringhieri, 2009. (In appendice: Relazioni italo-slovene, 1880-1956).

D'Aronco, Antonio - Lo statuto regionale del Friuli Venezia Giulia (Legge costituzionale 31.1.1963 n. 1) e i progetti antecedenti. Profilo comparativo storico-giuridico con in appendice le norme di attuazione. Udine, Del Bianco, 1991.

D'Aronco, Gianfranco - Friuli regione mai nata. Venti anni di lotte per l'autonomia, 1945-1964. Tricesimo, Clape culturâl furlane Hermes di Colorêd, 1983.

D'Aronco, Gianfranco - Il Friuli a mezzadria. Udine, La nuova base, [2008].

De Castro, Diego - Il problema di Trieste. Genesi e sviluppi della questione giuliana in relazione agli avvenimenti internazionali (1943-1952). Bologna, Cappelli, 1953.

Ellero, Gianfranco (a cura di) - Simpri pal Friûl e la sô int: scrits e discors uchi e in parlament di Arnalt Baracêt: 1976-2003. Stampa 2003.

Friuli 1976-2006. Trent'anni della nostra storia. Udine-Pordenone 6 maggio 2006. Udine, Messaggero Veneto, 2006.

Il Friuli Venezia Giulia. Torino, G. Einaudi, 2002.

Il Friuli Venezia Giulia dalla liberazione alla costituzione. Documenti e immagini in occasione della mostra "La rinascita del Parlamento" Trieste, Salone degli Incanti ex Pescheria centrale. [a cura dell'Istituto Friulano per

la Storia del Movimento di Liberazione] [con la collaborazione di Alberto Buvoli, Mario De Agostini e Flavio Fabbroni]. [Milano, Leonardo International], 2006.

Gambarotto, Stefano - Vajont 9 ottobre 1963. Cronologia di una morte annunciata. Treviso, Editrice Storica, 2013.

Gortani, Michele - Il martirio della Carnia. Dal 14 marzo 1944 al 6 maggio 1945. Una pagina di storia della Resistenza. Leonardo, 2000.

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia - Friuli e Venezia Giulia. Storia del '900, Gorizia, Libreria editrice goriziana, 1997.

Kaltenegger, Roland - Zona d'operazione Litorale Adriatico. La battaglia per Trieste, l'Istria e Fiume. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1996.

Karlsen, Patrick - Frontiera Rossa: il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale 1941-1955. [Prefazione di Elena Aga-Rossi]. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2010.

Kersevan, Alessandra (a cura di) - I campi di concentramento per internati jugoslavi nell'Italia fascista: i campi di Gonars e Visco: atti del convegno Palmanova, 29.11.2003. Udine, Kappa Vu, stampa 2004.

Lepre, Oscarre - Oltre le frontiere. La "politica estera" del Friuli Venezia Giulia. Trieste, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Presidenza del Consiglio regionale, 2004.

Liani, Giuseppe - Il peccato originale. Lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia nel dibattito parlamentare della 3. Legislatura (1958-1963). Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, [2004].

Londero, Igor - Pa sopravivence, no pa l'anarchie: forme di autogestione nel Friuli terremotato: l'esperienza della tendopoli di Godo, Gemona del Friuli. Presentazione di Remo Cacitti. Udine, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Forum, [2008].

Maserati, Ennio - L'occupazione jugoslava di Trieste: maggio-giugno 1945. Udine, Del Bianco, 1963.

Merlin, Tina - Sulla pelle viva: come si costruisce una catastrofe: il caso del Vaiont. 4. ed. Sommacampagna, Cierre, 2003.

Millo, Anna - La difficile intesa: Roma e Trieste nella questione giuliana 1945-1954. Trieste, Edizioni Italo Svevo, 2011.

Il mosaico Giuliano. Società e politica nella Venezia Giulia del secondo dopoguerra, 1945-1954. [A cura di Marco Puppini]. Gorizia, Grafica goriziana, 2003.

Un museo nel terremoto. Friuli 6 maggio 1976 - 6 maggio 2006. Regia di Stelio Lutmann; il testo del documentario è di Mariolina Errico; fotografia e montaggio di Dario Budach e Diego Zipponi; titoli e animazioni di Andrea Riccobon; voci di Adriano Giraldi e Franca Rizzi. Trieste, Centro Produzioni Televisive, [2006]. 1 DVD (34 min.), sonoro, color.

Novak, Bogdan C. - Trieste 1941-1954. La lotta politica, etnica e ideologica. Milano, Mursia, 1996.

Oliva, Gianni - Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria. Milano, Mondadori, 2002.

Pallante, Luigi - La tragedia delle foibe. Roma, Editori Riuniti, 2006.

Pascolat, Renzo - Ai confini di una Patria non sempre ritrovata: l'autonomia, il Friuli e l'Europa. Udine, Forum, 2012.

Pirjevec, Jože - Foibe. Una storia d'Italia. Con la collaborazione di Gorazd Bajc [et al.]. Torino, Einaudi, 2009.

Pizzi, Alma (a cura di) - Se la terra trema. A trent'anni dal Friuli Giuseppe Zamberletti racconta la nascita della protezione civile. Presentazione di Francesco Cossiga; prefazione di Riccardo Illy. Milano, Il Sole 24 Ore, 2006.

Pupo, Raul - Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio. Milano, Rizzoli, 2005.

Purini, Piero - Metamorfosi etniche: i cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria: 1914-1975. Udine, Kappa Vu, 2010.

La Regione Friuli-Venezia Giulia. Profilo storico-giuridico tracciato in occasione del 20° anniversario

dell'istituzione della Regione. [A cura di Arduino Agnelli e Sergio Bartole]. Bologna, Il Mulino, 1987.

Reberschak, Maurizio e Mattozzi, Ivo (a cura di) - Il Vajont dopo il Vajont. 1963-2000. Venezia, Marsilio, 2009.

San Sabba. Istruttoria e processo per il Lager della Risiera. [a cura di] Adolfo Scalpelli; scritti di Enzo Collotti [et al.]. Milano, ANED; Trieste, LINT, 1995. 2 v.

Scotti, Giacomo - Dossier foibe. Prefazione di Enzo Collotti; postfazione di Tommaso Di Francesco. San Cesario di Lecce, Manni, [2005].

Sibille-Sizia, Bruna - La terra impossibile. [Storia dell'armata cosacca in Friuli] Udine, Doretti, 1991.

Sotsere. Sotto sera, 6 maggio 1976 ore 21.00 - un video inedito sul terremoto in Friuli. Con la voce di Piero Villotta; a cura di Christian Canderan. [Friuli Venezia Giulia, Sunfilms, 2010]. 1 DVD (28 min.), color., son.

Spazzali, Roberto - Epurazione di frontiera. Le ambi-

gue sanzioni contro il fascismo nella Venezia Giulia 1945-1948. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2000.

Troha, Nevenka - Chi avrà Trieste? Sloveni e italiani tra due stati. Traduzione dallo sloveno di Monica Reberschini. Trieste, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, [2009].

Valdevit, Giampaolo - Il dilemma Trieste. Guerra e dopoguerra in uno scenario europeo. Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, [1999].

Verginella, Marta - Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena. Prefazione di Guido Crainz. Roma, Donzelli, [2008].

Vuga, Francesco - La zona libera di Carnia e l'occupazione cosacca (luglio-ottobre 1944). Udine, Del Bianco, 1961.

Wörsdörfer, Rolf - Il confine orientale: Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955. Bologna, Il Mulino, 2009.

Sitografia

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Piattaforma didattica sulla Costituzione italiana

Il Testo - La formazione - La giurisprudenza costituzionale - Le riforme - Le Costituzioni delle altre democrazie - Approfondimenti

<http://piattaformacostituzione.camera.it/>

Buon compleanno Costituzione

Portale dello studente

<http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/costituzione>

La Costituzione italiana

Percorsi tematici sulla Cittadinanza. Febbraio 2010

INSMLI - Portale della rete degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Italia

<http://www.italia-resistenza.it/percorsi-tematici/italia-repubblicana/la-costituzione-italiana/>

Italia 1946: le donne al voto

Dossier a cura di Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnaghi. Maggio 2006

Percorsi tematici sulla Cittadinanza

INSMLI - Portale della rete degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Italia

<http://www.italia-resistenza.it/percorsi-tematici/italia-repubblicana/il-voto-alle-donne-italiane/>

STORIA

Storia del XXI secolo - Portale dei siti di storia italiana

A cura del Centro telematico di Storia Contemporanea

<http://www.storiaxisecolo.it/>

Corso di storia del '900 (1914-1989)

<http://www.storia900.it/home.html>

Novecento.org - Didattica della storia in rete

<http://www.novecento.org/>

Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

La persecuzione degli ebrei in Italia dal 1938 al 1945 attraverso i documenti dell'epoca

<http://www.museoshoah.it/home.asp>

Scuola e Shoah

A cura del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/shoah/>

ANED - "Fascismo, foibe, esodo". Le tragedie del confine orientale

Atti del Convegno organizzato dall'Associazione nazionale ex deportati politici e dalla Fondazione Memoria della Deportazione a conclusione del XIII Congresso dell'ANED tenuto all'interno della Risiera di San Sabba. Trieste - Teatro Miela, 23 settembre 2004

http://www.deportati.it/museo/mostra_foibe.html

IRSML - Percorsi tematici: Frontiera orientale

Trieste: un percorso tra le violenze del 900. 2006

La frontiera orientale negli ultimi due secoli. 2009

Il confine orientale italiano, 1797-2007. Gennaio 2012

Il confine più lungo. Affermazione e crisi dell'italianità adriatica. Febbraio 2012

<http://www.italia-resistenza.it/percorsi-tematici/>

Gonars - Il campo di concentramento (1942-1943)

<http://www.comune.gonars.ud.it/Il-campo-di-concentramento-194.11611.0.html>

Carnia libera 1944 - Museo della Repubblica partigiana

<http://www.carnialibera1944.it/>

ISGREC - L'esodo dall'Istria (1945-1954)

<http://www.isgrec.it/didattica/materiali.htm>

Materiali didattici > Esodo istriano

ISTORETO - 10 febbraio: Giorno del Ricordo

http://www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm

Museo della Risiera di San Sabba

<http://www.risierasansabba.it/>

Foiba di Basovizza

http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/musei/foiba_basovizza/default.asp

IRCI - Museo dell'esodo

Istituto regionale per la Cultura istriano-fiumano-dalmata

<http://www.irci.it/irci/index.php?lang=it>

>Storia e tradizioni > Esodo > Il Museo

Il disastro del Vajont

<http://www.vajont.net/page.php?pageid=HOMBO001>

Il terremoto del Friuli del 1976

Ispro - Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e Difesa Civile

<http://www.ispro.it/site/files/friuli.pdf>

Tiere Motus - Storia di un terremoto e della sua gente

<http://www.tieremotus.it/>

Glemone - Vari contributi fotografici delle conseguenze dei terremoti del 6 maggio 1976 e 11-15 settembre 1976

http://www.glemone.it/archivio/elenco_foto_terremoto.htm

EUROPA

CVCE - Centro di ricerca e documentazione interdisciplinare sul processo della costruzione europea

(en, fr)

<http://www.cvce.eu/>

EUI - Istituto universitario europeo. Archivi storici dell'Unione europea

(en, fr)

<http://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Index.aspx>

EHPS - Fonti primarie per la storia europea

(en)

<http://primary-sources.eui.eu/>

RISORSE MULTIMEDIALI

Archivio storico Istituto Luce e Camera dei deputati

Dalla Consulta alle celebrazioni per l'Unità d'Italia: immagini d'archivio per la storia della nostra Repubblica

<http://camera.archivioluca.com/camera-storico/home.html>

Rai educational - testimonianze dai lager

Dai Campi di sterminio nazisti tornò un deportato su dieci. Dai racconti di cinquanta di questi sopravvissuti - tutti italiani, arrestati con le motivazioni più diverse - Rai Educational ha tratto una serie di trasmissioni televisive, in cui le testimonianze sono confrontate con situazioni dell'oggi, e questo sito Internet di documentazione e approfondimento storico, con una sezione dedicata particolarmente agli studenti e alle attività scolastiche.

<http://www.testimonianzedailager.rai.it/index.htm>

Ammer - Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale

Realizzazione della regione Friuli Venezia Giulia con la collaborazione delle Università di Udine e di Trieste

<http://www.ammer-fvg.org/>

Archivio Fotografico del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Conservato presso la Biblioteca del Consiglio Regionale "Livio Paladin", è costituito da fondi storici di differente provenienza e acquisizione inerenti la vita istituzionale, politica, sociale, culturale e territoriale della Regione

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/>

> Archivio fotografico



Trieste, via Giustiniano. 1970-1971. Sistemazione, allargamento e restauro dell'edificio che diventerà sede del Consiglio Regionale. Intervento su progetto degli architetti Umberto Nordio e Aldo Cervi realizzato dall'impresa edile di costruzioni Carena Spa. Documentazione fotografica dell'impresa costruttrice: fasi dell'edificazione della nuova ala, situata posteriormente al palazzo preesistente, che accoglie anche l'aula consiliare.
Foto dell'Archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale.



Trieste, via Giustiniano. 1970-1971. Sistemazione, allargamento e restauro dell'edificio che diventerà sede del Consiglio Regionale. Intervento su progetto degli architetti Umberto Nordio e Aldo Cervi realizzato dall'impresa edile di costruzioni Carena Spa. Documentazione fotografica dell'impresa costruttrice: fasi dell'edificazione della nuova ala, situata posteriormente al palazzo preesistente, che accoglie anche l'aula consiliare. Foto dell'Archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale.



Consiglio regionale
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan, 6 - 34133 Trieste
tel. 040.3771111 - fax 040.3773190
www.consiglio.regione.fvg.it

